

Dott. Antonio Ferrante
Tributarista – Consulente Fiscale

Rag. Cinzia Barbiero
Ragioniera Commercialista
Revisore contabile

Dott.ssa Chiara De Rossi
Ragioniera Commercialista
Revisore Contabile - Revisore Coop.



Dott. Luca Scalabrin
Consulente del lavoro
CTU Tribunale di Venezia

Rag. Alfonso Chiaravalle
Consulente del Lavoro

Avv. Paolo Patelmo
Patrocinante in Cassazione

Risorse Umane - Fiscalità
Finanza d'Impresa

A tutti i clienti dello studio

Chirignago, 23.11.2017

Oggetto: Rimborsi analitici e trasferte.

Riteniamo opportuno, per evitare un uso non corretto dei rimborsi e delle trasferte, proporre un'informativa specifica sugli stessi.

Ricordiamo che i rimborsi spese e le trasferte abbisognano sempre di idonea documentazione probatoria delle stesse, oltre che alla verificabilità oggettiva che la tipologia di lavoro esercitata permetta tale "gestione" lavorativa.

Si parla di semplice rimborso spese, quando coesistono queste specifiche condizioni:

- Reintegro patrimoniale;
- Restituzione da parte del datore di lavoro di quanto è stato speso (anticipato) dal dipendente, collaboratore o amministratore, in nome e per conto e nell'interesse del datore o committente stesso.

I rimborsi spese non hanno natura retributiva e quindi non incidono su altri elementi della retribuzione quali ad esempio TFR e non sono assoggettati, a contributi previdenziali.

I rimborsi/trasferte posso essere così classificati:

- Rimborsi analitici o a piè di lista;
- Forfettari o indennità (come le trasferte);
- In forma mista (ovvero parte rappresentata da rimborsi analitici e parte da rimborsi forfettari).

1. Rimborsi analitici o a piè di lista:

Rimborso completo di tutte le spese sostenute dal dipendente/collaboratore/amministratore in nome e per conto dell'azienda e regolarmente documentate

La conservazione dei documenti è a pena di deducibilità dei costi a carico del datore di lavoro.

La documentazione delle spese sostenute può essere rappresentata da scontrini fiscali, fatture, ricevute fiscali (vitto e alloggio), biglietti mezzi pubblici, biglietti aerei o del treno (trasporto effettuato non con mezzi propri), carta carburante, ecc.

Dott. Antonio Ferrante
Tributarista – Consulente Fiscale

Rag. Cinzia Barbiero
Ragioniera Commercialista
Revisore contabile

Dott.ssa Chiara De Rossi
Ragioniera Commercialista
Revisore Contabile - Revisore Coop.



Dott. Luca Scalabrin
Consulente del lavoro
CTU Tribunale di Venezia

Rag. Alfonso Chiaravalle
Consulente del Lavoro

Avv. Paolo Patelmo
Patrocinante in Cassazione

Risorse Umane - Fiscalità
Finanza d'Impresa

Le spese marginali, quali possono essere per esempio le spese di lavanderia, telefono, parcheggio, pedaggio autostradale, sono rimborsate e non costituiscono reddito, ancorché se documentate da una mera dichiarazione del lavoratore/trice, nel limite di € 15,49 al giorno.

Proprio per la natura di rimborso di sole spese documentate, il rimborso a piè di lista non costituisce per il dipendente/collaboratore/amministratore reddito imponibile fiscale e pertanto non va neppure assoggettato a ritenuta d'acconto.

Nel caso in cui per lo svolgimento della propria attività il dipendente/collaboratore/amministratore sia stato autorizzato all'uso dell'auto personale avrà diritto al rimborso chilometrico secondo le tariffe stabilite in azienda in relazione alle caratteristiche della propria autovettura.

2. Indennità si trasferita mediante rimborsi forfettari.

I rimborsi forfettari costituiscono la forma più semplice con il quale il datore di lavoro può corrispondere ai propri dipendenti o collaboratori o amministratori un indennizzo per le spese sostenute per vitto e alloggio.

In quanto “forfettario” non è previsto l'obbligo di produrre e conservare alcuna documentazione che attesti l'effettivo ammontare di costi sostenuti.

Anche i rimborsi forfettari siano da considerarsi esclusi dall'imposizione fiscale e contributiva è necessario che gli importi corrisposti rispettino alcuni limiti ovvero:

- € 46,48 al giorno per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale ma all'interno dello Stato Italiano;
- - € 77,46 al giorno per le trasferte effettuate all'estero.

Qualora rispetto a questi limiti il datore di lavoro voglia riconoscere al proprio dipendente, collaboratore o amministratore somme aggiuntive, l'eccedenza sarà considerata imponibile.

I predetti limiti, ai fini della tassazione, sono ridotti:

- di 1/3 se viene fornito gratuitamente il vitto o l'alloggio; portando così la diaria a € 30,99 se fuori dal Comune del luogo ordinario di lavoro, ma all'interno dello Stato Italiano e a € 51,65 all'estero;
- di 2/3 se viene fornito gratuitamente sia il vitto che l'alloggio portando così la diaria a € 15,49 se fuori dal Comune del luogo di lavoro ma all'interno dello Stato Italiano e a € 25,82 all'estero.

Dott. Antonio Ferrante
Tributarista – Consulente Fiscale

Rag. Cinzia Barbiero
Ragioniera Commercialista
Revisore contabile

Dott.ssa Chiara De Rossi
Ragioniera Commercialista
Revisore Contabile - Revisore Coop.



Dott. Luca Scalabrin
Consulente del lavoro
CTU Tribunale di Venezia

Rag. Alfonso Chiaravalle
Consulente del Lavoro

Avv. Paolo Patelmo
Patrocinante in Cassazione

Risorse Umane - Fiscalità
Finanza d'Impresa

ATTENZIONE:

Il rimborso delle spese di trasferta è invece imponibile qualora la stessa sia svolta nell'ambito dello stesso Comune del luogo abituale di lavoro.

Per finire ricordiamo che la trasferta deve essere dettagliatamente, specificata con apposito mandato, e documentabile, per gli eventuali controlli da parte degli organi ispettivi preposti.

Si ricorda che tutte le circolari predisposte sono anche direttamente scaricabili dal sito www.soges.ve.it nella sezione riservata alle aziende.

L'argomento è stato qui trattato in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio.

A disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti

Studio Dott. Luca Scalabrin